

COMUNE DI GABY

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CRITERI E MODALITA' PER

LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

CONTRIBUTI

INDICE

Cap. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Cap. 2- SOSTEGNI DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE,
ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1. Destinatari dell'intervento

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

2.3. Interventi ordinari

2.4. Interventi straordinari

2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni

Cap. 3- NORMA TRANSITORIA

Cap. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale

Cap. 2

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi e vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata di norma entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nello esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello Statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonchè dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello Statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonchè della qualità delle iniziative realizzate
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonchè del loro costo presunto

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascun assegnato, viene comunicato a

tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali o in unica soluzione in relazione all'entità e alla modalità della spesa (delle due rate, la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento).

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale di norma almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale

b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte
La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta all'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori .

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Cap. 3

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.